

Super-ammortamenti con obbligo di ricalcolo degli acconti 2016

Con il metodo storico, l'imposta 2015 va determinata senza tener conto dell'agevolazione

/ Pamela ALBERTI e Luca FORNERO

Con riferimento agli effetti dei **super-ammortamenti** sul calcolo degli acconti, l'[art. 1](#) comma 94 della L. 208/2015 stabilisce che la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni agevolative in commento.

Al riguardo, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. [23/2016](#) (§ 5) precisa che in sede di determinazione dell'**acconto** per il periodo d'imposta **2016**, l'imposta dovuta per il 2015, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell'acconto con il **metodo storico**, va determinata senza tener conto della maggiorazione.

Pertanto, in caso di adozione del c.d. "metodo storico", l'IRPEF/IRES 2015, base di commisurazione dell'acconto medesimo, va assunta senza considerare i super-ammortamenti. Invece, se viene applicato il c.d. "metodo previsionale", l'agevolazione rileva ai fini del calcolo dell'imposta presunta per il 2016, base di computo dell'acconto.

L'obbligo di ricalcolo si manifesterà, quindi, in sede di predisposizione del modello UNICO 2016 relativo al periodo di imposta 2015, poiché le imposte relative al 2015 rappresentano la base "storica" per il computo degli acconti relativi al 2016.

Pertanto, se il contribuente ha fruito del super-ammortamento, dovrà:

- **rettificare in aumento** il reddito imponibile, non considerando la variazione in diminuzione derivante dalle maggiori quote di ammortamento pari al 40% (ininfluenti ai fini del calcolo dell'acconto per espressa disposizione);

- calcolare, sulla base di tale reddito, un'imposta virtuale diversa (in sostanza, più elevata) rispetto a quella ri-

sultante dal modello UNICO 2016;

- applicare su tale importo le ordinarie percentuali di calcolo dell'acconto.

A mero titolo esemplificativo, si supponga che la società Alfa srl abbia acquistato un bene nel periodo 15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2015 del costo di 100.000 euro (già entrato in funzione), con coefficiente di ammortamento pari al 20%. L'ammortamento ordinario, pari a 20.000 euro è maggiorato del 40%, risultando pari a 28.000 euro (14.000 euro nel primo esercizio). Pertanto, nel quadro RF del modello UNICO SC 2016 la società opera una variazione in diminuzione relativa al super-ammortamento per un importo pari a 4.000 euro.

Variazione in diminuzione da "neutralizzare"

Si supponga che il reddito imponibile dichiarato al netto dei super-ammortamenti sia pari a **40.000 euro** e l'IRES liquidata per il 2015 sia pari a 11.000 euro (27,5% di 40.000 euro).

Considerando che per i soggetti IRES l'acconto deve essere versato in misura pari al **100%** in linea teorica, l'acconto IRES sarebbe pari a 11.000 euro. Tuttavia, in virtù della specifica disposizione relativa al calcolo dell'acconto relativo al 2016 in presenza di super-ammortamenti, la società è tenuta a ricalcolare la base imponibile neutralizzando la variazione in diminuzione pari a 4.000 euro.

Di conseguenza, l'IRES rilevante ai fini degli acconti va calcolata su un reddito imponibile di **44.000 euro** e, di conseguenza, l'acconto IRES 2016 risulta pari a 12.100 euro (quindi superiore di **1.100 euro** rispetto a quanto risulterebbe dovuto senza la rideterminazione dell'IRES relativa al 2015).